

**TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE**

Nel subprocedimento di opposizione all'esecuzione iscritto al n. r.g. xxxx/2016
Il Giudice dell'esecuzione dott. Luigi Enrico Calabrò, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/08/2022, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

letta ed esaminata l'opposizione all'esecuzione proposta da **FIDEUSSORE**, nonché lette ed esaminate le comparse difensive depositate dal creditore procedente e dai creditori intervenuti; osservato preliminarmente che (anche sulla questione di nullità della fideiussione omnibus sollevata, che si esaminerà di seguito) l'ufficio adito risulta inderogabilmente e funzionalmente competente, quale Giudice dell'esecuzione opposta, relativamente alla delibazione incidentale sulla probabile fondatezza dell'opposizione ai fini della sua eventuale sospensione, ove invece le questioni di competenza sollevate dovranno invece essere esaminate nella futura ed eventuale fase di merito innanzi al Giudice della cognizione;

ritenuto quindi che, nella valutazione sommaria ed incidentale propria di questa sede, l'opposizione appaia inammissibile e comunque infondata, in quanto:

- com'è noto, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione;

- inoltre, ai sensi dell'art. 615, ultima parte, c.p.c., nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile;

- nel caso di specie, la vendita è stata disposta in data 20/4/2017 e nulla è stato dimostrato dall'opponente in ordine alla impossibilità di proporre tempestiva opposizione per causa non imputabile, con la conseguenza che appaiono inammissibili i motivi di opposizione relativi alla supposta erroneità della somma azionata con il decreto ingiuntivo e alla condotta della Banca a quel proposito;

- allo stesso modo, appare inammissibile anche l'eccezione relativa alla nullità della fideiussione omnibus alla base del titolo esecutivo, poiché: a) l'interpretazione di una norma, successivamente affermata nella giurisprudenza, non integra uno *ius superveniens* (e quindi un fatto sopravvenuto), di cui si debba predicare la necessaria irretroattività, in quanto essa semplicemente rilegge l'enunciato ed è come tale destinata ad applicarsi sin dall'inizio; in altre parole, non è certo l'interpretazione giurisprudenziale che fonda la nullità sostanziale di una norma (peraltro considerato che prima della pronuncia di Cass., ord. 29810/2017 non vi era alcun orientamento consolidato che avesse affermato espressamente la validità di tali fideiussioni omnibus, così da escludere qualsiasi possibile affidamento del debitore sulla loro legittimità); b) appare inconferente nel caso di specie anche il richiamo alla recente Giurisprudenza della Corte di Giustizia del 17/5/2022, in quanto applicabile al solo consumatore (laddove invece l'opponente, in quanto socio ed amministratore unico di **DEBITORE PRINCIPALE** non poteva dirsi tale, né è stato allegato o dimostrato il contrario o contestata tale allegazione di **BANCA**) e alle clausole abusive ai sensi della direttiva 93/13/CEE (nelle quali non rientrano automaticamente le clausole delle fideiussioni, censurate invece per contrasto con la normativa antitrust, non avendo peraltro l'opponente allegato che tali clausole non siano state oggetto di negoziato individuale né comunque che abbiano determinato, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto);

- peraltro, secondo le Sezioni Unite (Cass., S.U. n. 41994/2021) la nullità che investe tali fideiussioni omnibus conformi al modello ABI 2003 è unicamente "parziale", e comporta quindi l'espunzione delle sole clausole dichiarate nulle "salvando" il resto della fideiussione, che rimane efficace e vincolante; nel caso di specie, allora, l'opponente non ha né allegato né dimostrato come l'espunzione di una o di tutte le clausole incriminate possa condurre alla liberazione del debitore dal vincolo fideiussorio;

Ordinanza, Tribunale di Cremona, Giudice Luigi Enrico Calabrò, del 29.08.2022

- con riguardo al decesso di **FIDEUSSORE**, si rileva poi che le vicende, anche successive, successive al pignoramento sono del tutto irrilevanti ai fini del prosieguo dell'esecuzione forzata contro il *de cuius* (v. Cass. n. 5721/1994);

ritenuto, infine, anche in via assorbente, che la presenza di ulteriori creditori intervenuti muniti di autonomi titoli esecutivi (non censurati con i motivi della presente opposizione) esclude la possibilità che la procedura debba arrestarsi, anche in caso di caducazione del titolo del creditore precedente; invero, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la costante sopravvivenza del titolo del creditore precedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento; ne consegue che, qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo esecutivo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva dal pignorante esercitata, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che prima ne era partecipe accanto al creditore pignorante (così Cass., Sez. Un. n. 61 del 07.01.2014; Cass., Sez. III, n. 4034 del 16.02.2021);

ritenuto pertanto che, per le ragioni suesposte, non sussistano i gravi motivi richiesti dalla legge per la sospensione dell'esecuzione;

ritenuto che le spese della presente fase cautelare (la pronuncia sulle spese deriva dalla natura cautelare ante causa della fase dell'opposizione innanzi al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 669 octies c.p.c.) debbano seguire la soccombenza nei confronti di tutti i creditori che hanno proposto difese (seppure le eccezioni relative al titolo siano state rivolte al solo creditore precedente, infatti, la richiesta di sospensione tout court della procedura ha necessitato la difesa anche degli intervenuti), e che vadano liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura, del valore, della tipologia del procedimento (cautelare) e dell'attività in concreto svolta dalle parti, nonché sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018;

ritenuto che l'eventuale condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. potrà essere valutata all'esito del giudizio di merito;

P.Q.M.

RIGETTA l'istanza di sospensione del processo esecutivo non sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 624 c.p.c..

CONDANNA **FIDEUSSORE** a rifondere a **CREDITORE**, a **OMISSIS S.r.l.**, ad **OMISSIS s.p.a.** (e per essa **OMISSIS s.p.a.**), ad **OMISSIS s.p.a.** (e per essa **OMISSIS Servicing s.p.a.**) e a **OMISSIS s.r.l.** le spese di lite, liquidate nella somma di euro 1.500,00 ciascuno, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.

FISSA il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà.

Si comunichi.

Cremona, 29 agosto 2022

II GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*